

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Deliberazione C.C. n° 66 del 26 luglio 2012

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - campo di applicazione
- art. 2 - definizioni
- art. 3 - deroghe
- art. 4 - registro delle deroghe

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

CAPO 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

- art. 5 - disposizioni generali
- art. 6 - cantieri edili, stradali o assimilabili (deroghe semplificate)
- art. 7 - cantieri edili, stradali o assimilabili (deroghe non semplificate)
- art. 8 - emergenze
- art. 9 - coordinamento con gli strumenti edilizi

CAPO 2

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

- art. 10 - definizioni
- art. 11 - disposizioni generali
- art. 12 - attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo
- art. 13 - attività temporanee e manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo (deroghe semplificate)
- art. 14 - attività temporanee e manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo (deroghe non semplificate)
- art. 15 - attività presso pubblici esercizi (pubblici esercizi con intrattenimento musicale, ristoranti, bar, club e circoli privati)
- art. 16 - altre attività temporanee occasionali

TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- art.17 - macchine da giardino
- art.18 - macchine agricole
- art. 19 - allarmi acustici
- art. 20 - cannoncini agricoli
- art. 21 - carico e scarico merci
- art. 22 - pulizia strade e raccolta rifiuti
- art. 23 - autofficine
- art. 24 - diffusione musicale negli esercizi commerciali
- art. 25 - pubblicità fonica

TITOLO IV

ORDINANZE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- art. 26 - ordinanze
- art. 27 - sanzioni
- art. 28 - disposizioni finali
- art. 29 - attività ricorrenti
- art. 30- controlli
- art. 31- modifiche al Regolamento

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. n. 89/98; il Regolamento disciplina altresì le modalità di presentazione delle domande di deroga ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. 77/2000.

Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone quali schiamazzi, abuso di strumenti sonori, strepiti di animali (disciplinate dal primo comma dell'art. 659 C.P) nonché altri rumori di origine antropica diversi da quelli indicati al successivo titolo III.

Al fine di cui al comma 1. valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2 DEFINIZIONI

Si definisce "attività temporanea" qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.

Si definisce "deroga semplificata" il provvedimento di deroga per attività che rispettano i requisiti di cui al punto 3.2 della parte 3 della D.C.R. 77/2000. Per tale deroga è necessaria semplice comunicazione come previsto dai successivi artt. 6 e 13.

Si definisce "deroga non semplificata" il provvedimento di deroga per attività che rientrano nelle condizioni di cui al punto 3.3 parte 3 della D.C.R. 77/2000. Per tale deroga è necessaria domanda di autorizzazione come previsto dai successivi artt. 7 e 14.

ART. 3 DEROGHE

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.

I limiti oggetto della deroga, come stabilito dalla D.C.R. 77/2000, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, e sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati; nel caso di attività rumorose al chiuso i limiti sono misurati all'interno dell'abitazione a finestre chiuse.

Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti (30 minuti per i cantieri stradali come previsto dalla D.C.R. 77/2000).

Quando non diversamente specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

Al fine di consentire le funzioni di vigilanza e controllo in capo al Comune ai sensi della legge quadro sono soggette comunque a comunicazione le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, anche se non richiesta espressamente la deroga.

In assenza di comunicazione di rispetto della normativa vigente sull'inquinamento acustico si applica quanto previsto dall'art. 17 comma 1 della LR 89/98.

ART. 4 REGISTRO DELLE DEROGHE

Il Comune conserva il registro delle deroghe richieste su ciascuna zona del territorio comunale (ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. 77/2000); nel registro, oltre ai dati generali sull'attività, sono riportati i riferimenti della domanda, della comunicazione, della

documentazione presentata per le finalità di cui all'art. 30 e delle finalità di cui all'art. 13-14 in riferimento al massimo numero di deroghe anche per manifestazioni e eventi diversi tra loro ma subentranti nella medesima area.

TITOLO II **ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

CAPO 1 **CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

ART. 5 **DISPOSIZIONI GENERALI**

Per l'attivazione di cantieri dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate come definite al successivo art. 6) o domanda di autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività (per le deroghe non semplificate come definite al successivo art. 7).

Il Comune entro sette giorni invia richiesta di parere all'AUSL per deroghe non semplificate, ed autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata qualora non siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego;

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso i recettori.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 6 **CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI** **DEROGHE SEMPLIFICATE**

Rientrano in questa casistica i cantieri previsti in aree III, IV, V, VI (come definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97) e che siano a distanza superiore a 100 m. da scuole, ospedali, case di cura e che rispettano i seguenti limiti:

- **limite di orario:** dalle ore 08:00 alle ore 19:00 (con sospensione dalle ore 13:00 alle ore 15:00)
- **limiti di rumore ammessi:** 70 dBA (65 dBA misurati all'interno delle abitazioni a finestre chiuse nel caso di ristrutturazione interna)
- **durata dell'attività:** massimo 20 giorni lavorativi
- **giorni di svolgimento attività:** dal lunedì al venerdì

Il titolare dell'attività che necessita della deroga deve presentare comunicazione conforme all'allegato Modulo 01 almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere.

Qualora i lavori siano previsti per durate superiori a cinque giorni dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un Tecnico competente in acustica, come da D.C.R. 77/2000, punto 3.2.1.

ART. 7 **CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI** **DEROGHE NON SEMPLIFICATE**

Rientrano in questa casistica i cantieri, diversi da quelli dell'art. 6 in quanto non possono rispettare i limiti di orario e di ubicazione la durata dell'attività, i giorni di svolgimento dell'attività o i limiti di rumore previsti per la deroga semplificata di cui all'art. 6. In tali casi il legale rappresentante del cantiere richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato Modulo 02 almeno 45 giorni prima dell'attivazione del cantiere; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità richiesti e la loro motivazione.

Alla richiesta dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un Tecnico competente in acustica, come da D.C.R. 77/2000, punto 3.3.

ART. 8 EMERGENZE

I cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio sono esonerati dalla richiesta di deroga e possono pertanto operare senza limiti di orario e di rumorosità, dandone comunicazione entro 24 ore al Comune.

ART. 9 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI

Nei permessi a costruire per cantieri edili e nei permessi a costruire per lavori in sede stradale deve essere riportata la prescrizione: *“L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentita nei limiti di rumore indicati dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose previa acquisizione della deroga secondo quanto riportato dagli art. 6-7 del Regolamento stesso”*.

CAPO 2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART.10 DEFINIZIONI

Sono da considerarsi *manifestazioni o eventi* rumorosi a carattere temporaneo soggetti al presente Regolamento *quelli che necessitano* per il loro svolgimento dell'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei, *quali a titolo esemplificativo non esaustivo* i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive rumorose .

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività *di diffusione musicale (sia riprodotta che dal vivo) esercitate all'aperto per periodi di tempo limitati come indicato nell'art. 15* a supporto dell'attività principale presso circoli privati, servizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti...), attività artigianali di produzione e vendita alimenti *(ad esempio gelaterie, pasticcerie, pizzerie da asporto..)*.

Per tutte le attività sopra descritte è indispensabile presentare comunicazione o domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di legge con le modalità di cui ai successivi artt. 13-14-15-16.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

Salvo quanto previsto all'art. 15 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati a supporto dell'attività principale, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Lo svolgimento delle manifestazioni in tali aree è regolamentato del successivo art. 12.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione o domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla documentazione indicata nei moduli allegati al presente Regolamento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate ai sensi dell'art. 13) e almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività (per le deroghe non semplificate ai sensi dell'art. 14).

Il Comune entro sette giorni invia richiesta di parere all'AUSL per deroghe non semplificate ed autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

ART. 12 ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO

Per ogni area destinata a spettacolo e individuata dall'Amministrazione nel Piano Comunale di Classificazione Acustica viene definito un disciplinare che preveda l'orario di svolgimento delle manifestazioni e i limiti ammessi all'interno dell'area (in funzione della localizzazione dell'area e della vicinanza di recettori sensibili).

I limiti esterni all'area coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori presenti (non si applica il criterio differenziale).

Il legale rappresentante della manifestazione o evento richiedente l'uso dell'area dovrà presentare la seguente documentazione sottoscritta dal Tecnico competente:

- una relazione che dimostri il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune nel disciplinare per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Qualora la manifestazione non possa rispettare le condizioni del disciplinare dovrà essere acquista deroga ai sensi dei successivi art. 13-14.

ART. 13 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO DEROGHE SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune, che si trovano in classe III, IV, V, VI e che sono a distanza superiore a 100 metri da ospedali e case di cura e da scuole (se interessano l'orario ed il periodo di apertura delle stesse) e che rispettano i seguenti limiti:

- **limite di orario:** dalle ore 10:00 alle ore 24:00.
- **limiti rumore ammessi:** 70 dBA dalle 10:00 alle 22:00; 60 dBA dalle 22:00 alle 24:00.

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a manifestazioni ed eventi diversi tra loro.

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare comunicazione conforme all'allegato Modulo 03 almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate).

ART. 14 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO DEROGHE NON SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune e che non possono rispettare i limiti di rumorosità, di ubicazione o di orario previsti per le deroghe semplificate; sono disciplinate dal presente articolo anche eventuali attività in deroga al chiuso.

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato Modulo 04 almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità richiesti e la loro motivazione e dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/2000 al punto 3.3.

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe non semplificate oltre un numero massimo di 20 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a manifestazioni ed eventi diversi tra loro, e per un numero massimo di 5 giorni nell'anno per manifestazioni al chiuso.

ART. 15

ATTIVITA' PRESSO PUBBLICI ESERCIZI (P.E. con intrattenimento musicale, RISTORANTI, BAR, CLUB e CIRCOLI PRIVATI)

Le attività temporanee di diffusione musicale all'aperto presso pubblici esercizi possono essere autorizzate in deroga con le modalità di cui all'art. 13 o 14; non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni per deroghe semplificate ovvero 20 giorni per deroghe non semplificate nell'arco dell'anno con un massimo di 2 serate a settimana.

Attività di intrattenimento al chiuso in deroga possono essere autorizzate per un massimo di 5 serate l'anno e secondo le modalità di cui all'art. 14.

ART. 16

ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE OCCASIONALI

Sono sempre consentite , in deroga ai limiti di rumorosità, senza gli adempimenti di cui agli artt.13-14, le feste del perdono, gli spettacoli pirotecnici organizzati in occasione delle festività e le manifestazioni occasionali quali comizi politici e sindacali, le processioni religiose di qualsiasi professione e altre manifestazioni similari commemorazioni pubbliche e manifestazioni di beneficenza che necessitino dell'ausilio di apparecchi di amplificazione, carri carnevaleschi, rievocazioni storiche e altre manifestazioni similari che si svolgano entro le 00.00.

TITOLO III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 17

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 10.00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

L'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

ART.18

MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è sempre ammesso in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/97.

L'impiego di macchine agricole in prossimità di zone I e II (così come definite dal D.P.C.M. 14/11/97) o in prossimità di recettori sensibili è ammesso dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 13:00 e dalle 16.00 alle 20.00 nei giorni festivi e sabato.

L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7.30 alle 19.00.

ART.19 ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare complessivamente il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART. 20 CANNONCINI AGRICOLI

L'uso dei cannoncini agricoli è vietato su tutto il territorio comunale .

ART. 21 CARICO E SCARICO MERCI

Le attività di carico e scarico merci su strada pubblica sono consentite in deroga ai limiti di rumorosità fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 nei giorni feriali dalle 07:30 alle 22:00.

ART. 22 PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite negli orari previsti da specifica regolamentazione concordata dall'ente gestore con l'Amministrazione Comunale.

ART. 23 AUTOFFICINE

E' fatto divieto in zone I, II, III, IV eseguire operazioni di riparazione autoveicoli/motoveicoli che comportino prove motori all'esterno dei locali produttivi adibiti a tale attività.

ART. 24 DIFFUSIONE MUSICALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

La diffusione musicale negli esercizi commerciali nei quali la musica non è indispensabile alla tipologia di attività svolta (esempio diffusione musicale nei supermercati, negozi abbigliamento, acconciature ecc.) è ammessa negli orari di apertura del negozio e non è soggetta alle disposizioni procedurali di cui al presente Regolamento; il volume deve essere tale da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

ART. 25 PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV **ORDINANZE ,SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 26 ORDINANZE

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico, ivi comprese le attività temporanee in deroga, i cittadini devono rivolgersi all'Amministrazione Comunale .

L'Amministrazione Comunale attiva attraverso gli uffici competenti gli Enti e/o gli altri uffici comunali competenti al controllo in funzione della problematica segnalata, e procede contestualmente alla comunicazione dell'**avvio del procedimento** al soggetto che esercita l'attività oggetto della segnalazione.

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente e/o dal presente regolamento su proposta dell'organo tecnico di vigilanza il Comune dispone **con ordinanza dirigenziale** specifica ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00 il termine entro il quale dovranno essere eliminate le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Sono fatti salvi ulteriori eventuali accertamenti, anche di parte, che evidenzino la soluzione dell'inconveniente.

Tale termine non potrà comunque essere inferiore a 30 giorni e superiore a 90 giorni o 120 giorni (in relazione alla tipologia e dimensione dell'intervento), fatta salva la possibilità di interventi di immediata realizzazione su proposta dell'organo di vigilanza.

Si ordina la sospensione immediata per attività non autorizzate ovvero difformi da quanto presentato nella documentazione di impatto acustico.

Al termine degli interventi di bonifica acustica il rispetto della normativa dovrà essere attestato a cura della ditta con la presentazione della documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale e controfirmata dal titolare resa con le modalità di dichiarazione sostitutiva, contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

Nel caso di inottemperanza alla ordinanza di cui sopra ovvero qualora l'attività continui a superare i limiti, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di **ordinanza sindacale contingibile e urgente** che imponga la immediata sospensione dell'attività rumorosa , fino all'adozione di interventi che riconducano la rumorosità nei limiti, ai fini della salute pubblica; nel caso di inottemperanza a tale ordinanza si applica l'art. 650 c.p. oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 1 della L. 447/95.

ART. 27 SANZIONI

Chiunque in assenza della comunicazione di rispetto dei limiti di legge o della deroga semplificata o domanda di autorizzazione previste dal presente Regolamento svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 17 della L.R. 89/98.

Alla stessa sanzione soggiace il responsabile dell'attività in caso di mancato rispetto dei limiti di orario e/o di rumorosità e/o dalle altre prescrizioni fissate dal presente Regolamento o nell'autorizzazione comunale.

Il mancato rispetto della norma di cui al presente regolamento è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI

Le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono tacitamente sostituite e quindi abrogate dall'entrata in vigore del medesimo

ART. 29 ATTIVITA' RICORRENTI

Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione Comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.

La comunicazione in tale caso andrà presentata in conformità all'allegato Modulo 05 e nei tempi previsti nel regolamento per il tipo di deroga richiesta (15 giorni se semplificata, 45 giorni se non semplificata come riportato negli art. 6-7-13-14).

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere comunque idonea documentazione (comprensiva anche di misure in opera durante la manifestazione) qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente" ovvero in presenza di mutate condizioni al contorno o necessita di aggiornamento anche a seguito di problematiche acustiche prodotte negli anni dalla manifestazione /attività.

ART 30 CONTROLLI

L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAT (per la verifica del rispetto della normativa) e della A.S.L. (per aspetti igienico-sanitari) nell'ambito delle rispettive competenze.

L'organo tecnico deputato al controllo provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove previste) e a trasmettere al Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente proposta sugli eventuali provvedimenti da adottare.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 26-28 e l'applicazione delle sanzioni di cui alla normativa vigente.

Il controllo delle prescrizioni per attività in deroga disciplinate dal titolo II o delle attività di rumorose disciplinate dal titolo III, che non comportino misure fonometriche, sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale.

ART 31 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento e le sue modifiche salvo quelle meramente tecniche o di adeguamento a norma legislative sono deliberate dal Comune di Terranuova Bracciolini con la procedura prevista dal proprio Statuto.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1. modulo 01
CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga semplificata art. 6 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
2. modulo 02
CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata art. 7 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
3. modulo 03
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA ALL'APERTO
(deroga semplificata art. 13 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
4. modulo 04
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata art. 14 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
5. modulo 05
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE
(art. 29 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)

CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga semplificata art. 6 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Il sottoscritto _____
in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto **DICHIARA**

che l'attività si svolgerà nel rispetto dei limiti di immissioni assoluti e differenziali e di emissione cui alla normativa vigente L. 447/95-D.P.C.M. 14/11/97.

oppure

che l'attività rispetterà quanto indicato nell'art 6 del Regolamento comunale; a tal fine allega per cantieri di durata superiore a 5 giorni lavorativi la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3. descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo
4. eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87 D.Lgs. 135/92, D.Lgs 137/92).

In fede.

data _____

firma _____

Modulo 02
CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata art. 7 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Il sottoscritto _____
in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile
- eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87 D.Lgs. 135/92, D.Lgs 137/92)
- descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione
- eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere
- limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste

In fede.

data _____ firma _____

Modulo 03
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA ALL'APERTO

(deroga semplificata art. 13 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Il sottoscritto _____
in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.) _____
della o manifestazione o ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto **DICHIARA:**

che l'attività si svolgerà nel rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali e di emissione cui alla normativa vigente L. 447/95-D.P.C.M. 14/11/97.

oppure

che l'attività rispetterà quanto indicato nell'art 13 del Regolamento Comunale di disciplina delle attività rumorose; a tal fine allega, per manifestazioni superiori a 3 giorni come DCR 77/2000, la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3. descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo .

In fede.

data _____

firma _____

Modulo 04

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata art. 14 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Il sottoscritto _____
in qualità di: olegale rapp.te otitolare o altro (specif.) _____
della o manifestazione o ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione
per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile
- descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione
- eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione
- limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste

In fede.

data _____ firma _____

Modulo 05
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE
(art. 29 Regolamento Comunale di Disciplina delle Attività Rumorose)

Il sottoscritto _____
in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.) _____
della _____ o manifestazione _____ o ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto **DICHIARA:**

che l'attività si svolgerà con le stesse modalità di cui alla relazione _____ redatta dal
tecnico competente _____ trasmessa in data _____ in
occasione dell'attività svolta nel periodo _____ e che
pertanto è da ritenersi valida la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente presentata
per tale attività.

In fede.

data _____ firma _____